



COMUNE DI NOVAZZANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI UN
AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE AI BENEFICIARI
DI RENDITE AVS/AI

COMUNE DI NOVAZZANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE AI BENEFICIARI DI RENDITE AVS/AI

- Art. 1
Beneficiari
- La prestazione complementare comunale è concessa a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:
- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS/AI
 - b) beneficiano di una rendita dell'AVS/AI e che soddisfano alle condizioni del presente Regolamento e dell'art. 2 cpv. 2 della Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità del 21.12.1965 (detta in seguito L.C.).
- Art. 2
Limiti di reddito
- *) La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:
- fr. 8'700.-- per persone sole e per minorenni titolari di rendite di invalidità
 - fr. 13'050.-- per coniugi
 - fr. 4'350.-- per orfani.
- Art. 3
Reddito determinante
- *) Per il calcolo del reddito determinante fanno stato le disposizioni della L.C. 21.12.1965 e relativo regolamento di applicazione del 15.3.1966.
- Art. 4
Prestazioni
- La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:
- fr. 450.-- per coniugi
 - fr. 300.-- per persone sole e minorenni titolari di rendite di invalidità
 - fr. 150.-- per orfani.
- Questa prestazione è stabilita sulla base di punti 169,1 dello indice svizzero dei prezzi al consumo (stato al 1.1.1978). Sarà adattata all'aumento di questo indice al 1. gennaio di ogni anno, ritenuto un aumento minimo di due punti e con arrotondamento per eccesso ai fr. 5.--
- Art. 5
Inizio-
estinzione
del diritto
- Il diritto alla prestazione complementare inizia:
- a) beneficiari di cui all'art. 1 a) del presente Regolamento, con la nascita del diritto alla prestazione complementare cantonale, automaticamente, senza domanda alcuna;
 - b) beneficiari di cui all'art. 1 b) del presente Regolamento, dal mese in cui è presentata la richiesta e sono assolte tutte le premesse legali per la sua assegnazione. La domanda deve essere presentata al Municipio sugli appositi formulari disponibili presso la cancelleria comunale e corredata dai relativi documenti.

- Continuazione art. 5 Il diritto cessa alla fine del mese nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.
- Art. 6
Versamento della prestazione La prestazione complementare comunale è versata in una sola rata durante il mese di novembre.
- Art. 7
Applicazione Revisione L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio. La revisione generale del reddito determinante per le prestazioni di cui all'art. 1 b) deve avvenire almeno in concomitanza con la revisione delle prestazioni cantonali.
- Art. 8
Norme transitorie A) Aveni diritto alla prestazione al 1.1.1978: il diritto alla prestazione nasce con effetto retroattivo al 1. gennaio 1978 per i beneficiari di cui all'art. 1 a) del presente Regolamento e per i beneficiari di cui all'art. 1 b) che inoltrano la relativa domanda entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
B) I beneficiari di cui all'art. 1 b) che acquistano il diritto dopo il 1.1.1978 sino all'approvazione del presente Regolamento riceveranno la prestazione retroattivamente alla nascita del diritto purchè inoltrino la relativa domanda entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
- Art. 9
Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 1978.

*) Applicabile solo ai beneficiari di cui all'art. 1 b) del presente Regolamento.

APPROVATO DAL MUNICIPIO CON RIS. NR. 2190 del 28.11.1978

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON RIS. NR. 82 del 4.12.1978